



LEGGE 28 giugno 1974, n.46 (pubblicata nell'Albo del Pubblico Palazzo in data 16 luglio 1974).

Legge che autorizza la coniazione di monete auree.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 giugno 1974.

Art. 1

E' autorizzata la coniazione di monete d'oro da scudi 2 e da scudi 1.

Art. 2

Le monete di cui al precedente articolo avranno corso legale e potere liberatorio nei rapporti fra privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Art. 3

Con successiva disposizione reggenziale verranno stabilite le caratteristiche, le quantità dei pezzi, le modalità di emissione e di circolazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 1° luglio 1974-1673 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Piva - Giordano Bruno Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini